COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

51.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3100);

MIOTTI CARLI AMALIA e SALIZZONI: Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (2821) 441

PRESIDENTE 441, 443

BUZZI 442

GIANNANTONI 442

Votazione segreta:

PRESIDENTE 443

La seduta comincia alle 9,40.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'università (3100) *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato);* e della proposta di legge Miotti Carli Amalia e Salizzoni: Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università (2821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'universtià », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 luglio 1974; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia e Salizzoni: « Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente misure urgenti per l'università ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, era stata esaurita la discussione sulle linee generali e nella fase dell'esame dell'articolo unico l'onorevole Castiglione aveva presentato i seguenti emendamenti:

Al penultimo capoverso, dopo le parole: debbono ritenersi equiparati agli assistenti universitari *inserire il seguente periodo*: I dipendenti universitari titolari di un incarico interno debbono intendersi equiparati agli incaricati esterni;

Aggiungere il seguente articolo 2:

Alle disposizioni di cui all'articolo 1 verrà dato corso, per quanto concerne il personale degli osservatori astronomici e Vesuviano, contestualmente alla unificazione dei relativi ruoli con i corrispondenti ruoli universitari. Sono altresì inserite nell'università. le strutture scientifiche ed organizzative degli osservatori stessi.

Il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto determina le modalità amministrative per gli adempimenti di cui al primo comma, per i trasferimenti patrimoniali e per lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli osservatori.

Il primo emendamento era stato illustrato nella scorsa seduta e il Governo chiese una pausa di tempo per approfondire la materia. Poiché oggi il presentatore degli emendamenti, onorevole Castiglione, è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

BUZZI. Onorevoli colleghi, non voglio tornare sulle argomentazioni già esposte in sede di discussione sulle linee generali relativamente alle stazioni sperimentali per l'industria di cui ebbi già occasione di parlare nel mio intervento.

Nell'accingermi a dare il voto favorevole al disegno di legge dichiaro che il mio voto è fondato anche sulle dichiarazioni che il Governo ed il relatore hanno rilasciato nel corso della discussione, cioè che si intende procedere con appositi disegni di legge già in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento anche per adeguare il trattamento economico del personale ricercatore delle stazioni sperimentali, in ordine alle quali stazioni ho potuto accertare che in base alla legge istitutiva non vi è dubbio che debba considerarsi compito istituzionale anche quello della ricerca e dell'attività didattica. Così pure si è appurato che i concorsi hanno validità uguale a quelli sostenuti per accedere alle stazioni sperimentali dell'agricoltura e sarebbe quindi motivo di evidente sperequazione lasciare questo personale nella situazione attuale.

Il mio voto favorevole è quindi anche dettato dalla convinzione che si voglia ovviare a detta sperequazione estendendo al personale delle stazioni sperimentali per l'industria un trattamento economico pari a quello riservato al personale delle stazioni sperimentali dell'agricoltura.

GIANNANTONI. Sia pur brevemente, vorrei dire che anche il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge. Desidererei, però, sottoporre all'attenzione del Governo due ordini di problemi. Il primo riguarda la questione della retribuzione del personale degli osservatori astronomici. Il 15 ottobre del 1974 è stato stipulato un accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali del personale degli osservatori astronomici nel quale si prevedeva la corresponsione di una indennità a favore di tale personale. Purtroppo, però, questo accordo è rimasto senza seguito perché gli osservatori astronomici vorrebbero che fossero le università a pagare questo acconto, mentre le università vorrebbero farlo pagare agli osservatori. Il risultato di una tale situa- stato promesso.

Il secondo problema – sul quale, come l'onorevole sottosegretario ricorda, c'era stata una sostanziale identità di vedute fra tutti i gruppi politici durante la discussione sulla riforma dell'università – riguarda la differente posizione, nell'ambito delle strutture universitarie, del personale degli osservatori astronomici. Mentre, infatti, i dirigenti degli osservatori sono titolari di cattedra, il rimanente personale ha una sua configurazione abbastanza anomala all'interno della università.

Per ovviare a questo stato di cose, il Governo si è impegnato a presentare due distinti disegni di legge, uno riguardante il nuovo stato giuridico del personale non docente della università e l'altro l'istituzione dei dipartimenti. Noi chiediamo al Governo che sia nell'uno, come nell'altro provvedimento, venga previsto il passaggio non soltanto del personale, ma degli enti stessi, nelle strutture e negli organici della università. Riteniamo, infatti, che l'accoglimento di queste richieste sia necessario per rendere stabile e definitiva la situazione del personale

di detti enti, che, fino ad oggi, è stata quanto mai precaria e soggetta a contrasti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, nonché i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'università » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3100).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3100, risulta assorbita la proposta di legge Miotti Carli Amalia n. 2821.

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bellotti, Bemporad, Bertè, Biasini, Bini, Borghi, Buzzi, Chiarante, Dall'Armellina, Finelli, Giannantoni, Giordano, Lindner, Masullo, Mendola Giuseppa, Meucci, Pellegatta Maria Agostina, Picchioni, Picciotto, Raicich, Rausa, Salvatori, Santuz, Tessari e Vagli Rosalia.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO